Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA
Ufficio IX–Autorizzazioni all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici e biocidi; cosmetici; prodotti erboristici; import-export

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 10 DELLA LEGGE 11 OTTOBRE 1986, N. 713 SUI PRODOTTI COSMETICI "NORME PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULLA PRODUZIONE E LA VENDITA DEI PRODOTTI COSMETICI"

(Anno 2002)

Nel corso del 2002 lo scrivente Ufficio è stato impegnato nella partecipazione, in seno alle competenti istituzioni comunitarie, alle attività rivolte all'attuazione delle direttive dell'Unione Europea sulla produzione e vendita dei prodotti cosmetici.

Tale impegno si esplica anche nella partecipazione alle riunioni di gruppi di lavoro preparatori (A.H.W.P. - Ad Hoc Working Party) e di Comitati di Adeguamento al Progresso Tecnico (C.A.P.T.), nel corso delle quali è espresso, dai rappresentanti degli Stati Membri, il voto sul testo delle direttive della Commissione e del Consiglio di modifica del testo della direttiva 76/768/CEE e di aggiornamento dei relativi allegati tecnici. Alle suddette riunioni partecipano membri dello scrivente Ufficio.

Come noto, la suddetta direttiva 76/768/CEE ha per oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative ai prodotti cosmetici, ed è stata recepita nel nostro ordinamento, unitamente alle successive modifiche ed integrazioni, succedutesi, negli anni, con la Legge 11 ottobre 1986, n. 713. Perciò, le modifiche del testo della direttiva e gli aggiornamenti dei relativi allegati debbono essere recepiti nel nostro ordinamento attraverso la contestuale modifica della Legge 713/86 e degli allegati che la corredano.

Di seguito si illustrano le linee di attività esplicate in ambito europeo cui ha partecipato lo scrivente ufficio.

A) La Commissione Europea emana periodicamente delle direttive di aggiornamento degli allegati tecnici alla direttiva 76/768/EEC, tali revisioni periodiche

intendono adeguare gli allegati stessi ai progressi tecnico scientifici registratisi nell'ambito della produzione dei cosmetici. In seno ai citati gruppi di lavoro e Comitati di Adeguamento al Progresso Tecnico vengono discussi dai rappresentanti degli stati membri i testi di adeguamento proposti dalla Commissione.

Nel corso del 2002 è stata oggetto di discussione e valutazione, in tale ambito, la ventiseiesima direttiva della Commissione di adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III e IV della Direttiva 76/768 EEC.

La ventiseiesima direttiva 2002/34/CE, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L102 del 18 aprile 2002.

La direttiva succitata è intervenuta, in particolare, sui seguenti temi:

- L'introduzione in allegato II delle sostanze radioattive , di cui pertanto si vieta l'impiego nei prodotti cosmetici;
- L'individuazione di sostanze il cui impiego deve essere vietato quali essenze odorose utilizzate nei cosmetici;
- La valutazione, sotto il profilo tossicologico, di numerose tinture per capelli, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi a raccomandazioni riguardanti il loro campo d'applicazione, livelli massimi di concentrazione ed avvertenze specifiche.

Lo scrivente ha provveduto alla redazione ed alla pubblicazione del testo di recepimento della Veniseiesima direttiva con D.M. 30 ottobre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.1, del 2 gennaio 2003 (si allega in copia).

B) Con direttive del Consiglio e del Parlamento europeo si provvede ad apportare, al testo della direttiva 76/768/EEC modifiche volte al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di cosmetici. Tali direttive sono adottate, in base alla legislazione comunitaria attualmente vigente, attraverso la procedura di codecisione, contemplata dall'art. 251 del Trattato CE.

Nel corso del 2002 sono stati sottoposti alla discussione degli stati membri il progetto di relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica per la settima volta la direttiva 76/768/CEE, e gli emendamenti apportati dal Parlamento alla stessa. I temi affrontati oggetto della citata modifica sono i seguenti:

1. Divieto di sperimentazione animale per i cosmetici, in particolare divieto di effetuazione, sul territorio europeo di test su animali per i prodotti finiti e successivo

divieto di introduzione sul territorio europeo di prodotti finiti o ingredienti testati su animali;

2. Indicazione della scadenza del prodotto cosmetico e validità post-apertura per i prodotti con scadenza superiore ai trenta mesi;

3. Linee guida in materia di etichettatura;

4. Accesso all documentazione dei prodotti cosmetici da parte del consumatore.

La VII modifica al testo della L.713/86, Direttiva 2003/15 del Parlamento Europeo e del Consiglio, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, n. L66, del 27 febbraio 2003 (si allega copia della direttiva)

C) Una terza linea d'intervento comunitario in ordine all'adeguamento normativo in oggetto , è rappresentata dall'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per la ricerca quali-quantitativa di ingredienti di prodotti cosmetici. Alla discussione e valutazioni di tali temi è coinvolto l'Istituto Superiore di Sanità che partecipa ai lavori in sede comunitaria attraverso suoi membri.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO IX
(Dr.ssa Mirella Colella)

VISTO:
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Nello Martini)

Go

Allegati n. 2

1. D.M. 30 ottobre 2002."Aggiornamento degli allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della Direttiva della Commissione delle Comunità Europee 2002/34/CE".
2. Direttiva 2003/15/CE che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodottti cosmetici.

Art. 3.

Le seguenti marche di tabacco da fumo per pipa sono radiate dalla tariffa di vendita:

Mac Baren Original CHOICE (confezione da 5 grammi);

Mac Baren Golden Dice (confezione da 5 grammi).

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 84

02A14782

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 ottobre 2002.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee 2002/34/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999 e 17 agosto 2000 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione delle Comunità europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE e 2000/11/CE;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione della direttiva 2002/34/CE, adottata dalla Commissione delle Comunità europee in data 15 aprile 2002;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con la nota prot. n. 23268 TOC A2-CHF datato 26 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dagli articoli seguenti.

Art. 2.

L'allegato II, contenente l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 17 agosto 2000, è modificato come segue:

1. La voce corrispondente al numero d'ordine 293 e la relativa nota a piè di pagina n. 1 sono sostituite dal testo seguente:

«293. Sostanze radioattive, quali definite dalla direttiva 96/29/Euratom[1] che stabilisce le norme fon-

[1] *Gazzetta Ufficiale* L 159 del 29 giugno 1996, pag. 1.

damentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti».

2. Le voci corrispondenti ai numeri d'ordine da 426 a 454 vengono aggiunte come specificato qui di seguito:

«426. Olio essenziale di radice di enula (Inula helenium) [97676-35-2], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

427. Cianuro di benzile [140-29-4], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

428. Ciclaminalcol (3-p-cumenil-2-metilpropionalcol) [4756-19-8], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

429. Maleato di dietile [141-05-9], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

430. Diidrocumarina [119-84-6], se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose;

431. 2,4-Diidrossi-3-metil-benzaldeide [6248-20-0], se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose;

432. 3,7-Dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo) [40607-48-5], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

433. 4,6-Dimetil-8-terz-butil-cumarina [17874-34-9], se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose;

434. Citraconato di dimetile [617-54-9], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

435. 7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one [26651-96-7], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

436. 6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one [141-10-6], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

437. Difenilammina [122-39-4], se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose;

438. Etilacrilato [140-88-5], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

439. Assoluta di foglia di fico (Ficus carica) [68916-52-9], se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose;

440. Trans-2-eptenale [18829-55-5], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

441. Trans-2-esenale-dietilacetale [67746-30-9], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

442. Trans-2-esenale-dimetilacetale [18318-83-7], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

443. Alcol idroabietilico [13393-93-6], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

444. 6-Isopropyl-2-decaidronaftalenolo [34131-99-2], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

445. 7-Metossicumarina [531-59-9], se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose;

446. 4-(4-Metossifenil)-3-butene-2-one [943-88-4], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

447. 1-(4-Metossifenil)-1-penten-3-one [104-27-8], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

448. Metil-trans-2-butenoato [623-43-8], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

449. 7-Metilcumarina [2445-83-2], se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose;

450. 5-Metil-2,3-esandione [13706-86-0], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

451. 2-Pentilidencicloesanone [25677-40-1], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

452. 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one [1117-41-5], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

453. Essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth.) [8024-12-2], se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose;

454. Metileugenolo [93-15-2], eccettuati i quantitativi contenuti nelle essenze naturali impiegate e purché la concentrazione non superi i valori seguenti:

a) 0,01% nei profumi;

b) 0,004% in eau de toilette;

c) 0,002% nelle creme profumanti;

d) 0,001% in prodotti da eliminare con il risciacquo;

e) 0,0002% in altri prodotti destinati a rimanere a contatto con la pelle e nei prodotti per l'igiene orale.».

Art. 3.

L'allegato III, parte prima, da ultimo modificato con decreto ministeriale 17 agosto 2000, è modificato come segue:

1. La voce corrispondente al numero d'ordine 8, colonna b, è sostituita dalla seguente:

«m- e p-fenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro sali; derivati delle o-fenilendiammine[1)] per sostituzione dell'azoto, ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato.

[1)] Queste sostanze possono venir impiegate separatamente o in combinazione purché la somma dei rapporti tra il livello di ciascuna di esse nel prodotto cosmetico ed il livello massimo autorizzato per tale sostanza non superi 1.

2. Le voci corrispondenti ai numeri d'ordine 15b e 15c sono sostituite dalle seguenti:

Numero d'ordine	Sostanza	RESTRIZIONI			Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e /o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
15b	Lithium hydroxide [1310-65-2]	a) prodotti per la stiratura dei capelli	a)		a)
		1. Uso generale	1. 2% in peso[3]		1. Contiene alcali. Evitare il contatto con gli occhi. Può causare cecità. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
		2. Uso professionale	2. 4,5% in peso[3]		2. Per uso esclusivamente professionale. Evitare il contatto con gli occhi. Può causare cecità.
		b) Regolatore del pH - per depilatori		b) valore del pH non superiore a 12,7	b) Contiene alcali. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
		c) Altri impieghi - regolatore del pH (unicamente per prodotti da eliminare con il risciacquo)		c) valore del pH non superiore a 11	
15c	Calcium hydroxide [1305-62-0]	a) Prodotti per la stiratura dei capelli contenenti due componenti: idrossido di calcio ed un sale della guanidina	a) 7% in peso di Calcium hydroxide		a) Contiene alcali. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Può causare cecità.
		b) Regolatore del pH - per depilatori		b) valore del pH non superiore a 12,7	b) Contiene alcali. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
		c) Altri impieghi (ad es. regolatore del pH, adiuvanti di processo)		c) valore del pH non superiore a 11	

(3)La concentrazione d'idrossido di sodio, potassio o litio è espressa come peso di idrossido di sodio. In caso di miscele la somma dei composti non deve superare i limiti riportati nella colonna d.

3. La voce corrispondente al numero d'ordine 16 è modificato nel modo seguente:

Numero d'ordine	Sostanza	RESTRIZIONI			Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e /o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
16	1-Naphthol [90-15-3] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima d'impiego all'atto dell'applicazione è 1%	Può causare una reazione allergica.

4. La voce corrispondente al numero d'ordine 68 viene aggiunta come illustrato dalla sottostante tabella:

Numero d'ordine	Sostanza	RESTRIZIONI			Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e /o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
68	Polyacrylamides	a) Prodotti per il trattamento del corpo non eliminati per risciacquo b) Altri prodotti cosmetici		a) Tenore massimo residuo d'acrilammide 0,1 mg/kg b) Tenore massimo residuo d'acrilammide 0,5 mg/kg	

Art. 4.

Nell'allegato III, parte seconda, le voci corrispondenti ai numeri d'ordine da 1 a 61 vengono aggiunte come illustrato dalla sottostante tabella:

Numero d'ordine	Sostanza	RESTRIZIONI			Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta	Consentito fino al
		Campo d'applicazione e /o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
A	B	c	d	e	f	g
1	Basic Blue 7 [2390-60-5]	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,2%		Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
2	2-Amino-3-nitrophenol [603-85-0] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	a) 3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%	a) b) Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
		b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 3,0%			

3	4-Amino-3-nitrophenol [610-81-1] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 3,0% b) 3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%	a) b)Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
4	2,7-Naphthalene-diol [582-17-2] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	1,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5%		30.9.2004
5	m-Aminophenol [591-27-5] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
6	2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine [84540-47-6] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
7	4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol [92952-81-3] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 5,2% b) 2,6%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 2,6%	a) b) Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
8	6-Nitro-2,5-pyridinediamine [69825-83-8] e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	3,0%		Può causare una reazione allergica.	30.9.2004

9	HC Blue No. 11 [23920-15-2] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 3,0% b) 2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%	a) b)Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
10	Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine [100418-33-5] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 2,0% b) 1,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%	a) b)Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
11	2-Hydroxyethyl picramic acid [99610-72-7] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 3,0% b) 2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%	a) b) Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
12	p-Methylaminophenol [150-75-4] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
13	2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol [141614-05-3] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
14	HC Violet No. 2 [104226-19-9] e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,0%			30.9.2004
15	Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine [122252-11-3] e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	3,0%		Può causare una reazione allergica.	30.9.2004

16	HC Blue No. 12 [104516-93-0] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 1,5% b) 1,5%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,75%	a) b) Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
17	2,4-Diamino-5-methylphenetol [141614-04-2] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
18	1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy) propane [81892-72-0] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
19	3-Amino-2,4-dichlorophenol [61693-42-3] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
20	Phenyl methyl pyrazolone [89-25-8] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	0,5%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25%		30.9.2004
21	2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol [55302-96-0] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004

22	Hydroxybenzomorpholine [26021-57-8] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
23	1,7-Naphthalenediol [575-38-2] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	1,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
24	HC Yellow No. 10 [109023-83-8] e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,2%			30.9.2004
25	2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine [85679-78-3] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	0,5%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
26	HC Orange No. 2 [85765-48-6] e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	1,0%			30.9.2004
27	HC Violet No. 1 [82576-75-8] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 0,5% b) 0,5%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25%		30.9.2004
28	3-Methylamino-4-nitro-phenoxyethanol [59820-63-2] e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	1,0%			30.9.2004
29	2-Hydroxy-ethylamino-5-nitro-anisole [66095-81-6] e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	1,0%			30.9.2004

30	2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine [50610-28-1] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 2,0% b) 1,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%		30.9.2004
31	HC Red No. 13 [29705-39-3] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 2,5% b) 2,5%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,25%		30.9.2004
32	1,5-Naphthalenediol [83-56-7] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	1,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5%		30.9.2004
33	Hydroxypropyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) [128729-30-6] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
34	o-Aminophenol [95-55-6] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%		30.9.2004
35	4-Amino-2-hydroxytoluene [2835-95-2] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%		30.9.2004
36	2,4-Diaminophenoxyethanol [70643-19-5] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	4,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 2,0%		30.9.2004

37	2-Methylresorcinol [608-25-3] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%		30.9.2004
38	4-Amino-m-cresol [2835-99-6] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%		30.9.2004
39	2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole [83763-47-7] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%		30.9.2004
40	3,4-Diaminobenzoic acid [619-05-6] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%		30.9.2004
41	6-Amino-o-cresol [17672-22-9] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%		30.9.2004
42	2-Aminomethyl-p-aminophenol [79352-72-0] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%		30.9.2004
43	Hydroxyethylamino-methyl-p-aminophenol [110952-46-0] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%		30.9.2004

44	Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline [81329-90-0] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%		30.9.2004
45	Acid Black 52 [16279-54-2] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%		30.9.2004
46	HC Blue No. 2 [33229-34-4] e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,8%			30.9.2004
47	3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol [65235-31-6] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 6,0% b) 6,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 3,0%		30.9.2004
48	4-Nitrophenyl aminoethylurea [27080-42-8] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 0,5% b) 0,5%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25%		30.9.2004
49	HC Red N° 10 + HC Red N° 11 [95576-89-9 + 95576-92-4] e loro sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 2,0% b) 1,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%		30.9.2004